

Attestazioni di malattia telematiche e visite di controllo

Con la circolare n.117/11, l'Inps ha fornito precisazioni sul quadro normativo di riferimento e sulle disposizioni attuative, nonché ulteriori istruzioni sulle modalità di invio delle attestazioni di malattia telematiche ai datori di lavoro tramite i loro intermediari.

Disposizioni attuative

Le disposizioni normative e di prassi succedutesi sono tese ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori, con la conseguenza che **dal 14 settembre 2011 è obbligatorio per i datori di lavoro privati utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Inps**, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall'invio dell'attestato.

Solo nei casi in cui non sia stato effettuato l'invio telematico della certificazione suddetta e il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'Inps, entro due giorni dal rilascio, e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali, fermo restando l'obbligo del lavoratore di **informare l'azienda dell'assenza**, in conformità alle norme contrattuali applicabili.

Nei casi di **assenza per malattia di durata superiore a dieci giorni** e comunque nei casi di **eventi successivi al secondo** nel corso dell'anno solare, anche il lavoratore del settore privato ha l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

Per gli eventi di **malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni**, nonché per le **assenze fino al secondo evento** nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Il medico, se richiesto, è tenuto a consegnare al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici o, in alternativa, a spedire gli stessi in formato pdf all'indirizzo *mail* del lavoratore. Il lavoratore, inoltre, riceve il **numero di protocollo identificativo** del certificato inviato telematicamente, che dovrà essere comunicato al datore di lavoro che ne faccia richiesta.

Anche le **visite mediche domiciliari** saranno gestite telematicamente, sia se richieste dal datore di lavoro, sia se di iniziativa Inps.

Invio delle attestazioni ai datori di lavoro

L'Inps renderà disponibile un nuovo servizio, che consente l'invio delle attestazioni di malattia ai datori di lavoro tramite i loro intermediari, inclusi quelli del settore agricolo (agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e forestali).

I datori di lavoro e gli intermediari hanno la possibilità di **ricercare nel sito dell'Inps** gli attestati di malattia mediante il **numero di protocollo e il codice fiscale** del lavoratore attraverso l'apposita funzione. La stessa possibilità è disponibile anche tramite **Contact Center (803.164)**.

Gli intermediari, inoltre, avranno anche la possibilità, così come i datori di lavoro, di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia tramite:

➔ **sistema di invio con PEC**, richiedendo l'invio degli attestati all'indirizzo PEC della sede Inps competente, utilizzando lo stesso indirizzo PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia;

➔ **sistema di accesso nel sito con PIN**.

Gli intermediari devono aver ricevuto **delega generale** da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro nei confronti dell'Inps e averlo **comunicato** all'Istituto

Attestazioni di malattia telematiche e visite di controllo

mediante l'apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare n.28/11; se intermediari di datori di lavoro agricoli occorre essere autorizzati a svolgere gli adempimenti per conto delle aziende agricole, secondo quanto precisato dalla circolare n.110/09.

I datori di lavoro e gli intermediari in possesso di PIN e/o abilitazione alla ricezione dell'attestazione di malattia via PEC devono **chiedere tempestivamente la revoca** dell'autorizzazione al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del PIN e/o dell'abilitazione alla ricezione via PEC, per consentire all'Inps la revoca dell'abilitazione.

Istruzioni per i lavoratori

È disponibile il servizio che consente ai lavoratori di richiedere l'invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di PEC, rilasciata secondo le istruzioni del DPCM 06/05/09 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo PEC della sede Inps competente, indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale.

I lavoratori non in possesso di una casella PEC, ma di PIN valido per la consultazione dei certificati di malattia, hanno a disposizione un nuovo servizio Inps tramite il quale possono ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo mail dallo stesso indicato.

Visite di controllo

In considerazione dei nuovi obblighi di certificazione della malattia e nel più ampio programma di telematizzazione dei servizi, l'Inps ha reso noto con la circolare n.118/11 che, dal 1° ottobre 2011, sarà attivata la modalità di presentazione telematica della richiesta del controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia, che dovrà essere effettuata attraverso il portale *web* dell'Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN.

Nella prima fase di attuazione è concesso un **periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011**, durante il quale le richieste inviate attraverso i canali tradizionali saranno comunque considerate valide.

Ricordiamo che nel sito Inps è disponibile il servizio "Richiesta visita medica di controllo" del "Menu aziende" contenente i "Servizi per le aziende e consulenti". Cliccando sull'*help* è possibile scaricare il manuale per l'utilizzo.